

## TRATTAMENTO FISCALE DELL'ASSEGNO DI STUDIO

Dal punto di vista fiscale, le somme erogate ai tirocinanti rientrano tra i *“redditi assimilati ai redditi di lavoro dipendente”* (articolo 47, 1° comma - lettera C - del DPR n. 917/86).

Questa disposizione comprende tutte le erogazioni corrisposte a studenti e neolaureati sotto forma di assegno di studio o di premio per addestramento professionale.

Circa le modalità per effettuare le ritenute su tali somme occorre, rifarsi all'articolo 23 del DPR 600/73, che regola le ritenute sui redditi di lavoro dipendente.

Con la legge finanziaria 2003 è stato avviato il processo di riforma della tassazione dei redditi delle persone fisiche. In questa fase si è provveduto a modificare la tabella delle aliquote Irpef, introdurre una nuova deduzione dal reddito e una nuova detrazione d'imposta. Queste nuove modalità di tassazione sono applicabili già nella fase di determinazione della ritenuta sulle somme corrisposte dai sostituti d'imposta anche ai redditi assimilati ai redditi di lavoro dipendente.

Per l'applicazione di queste nuove regole si veda in allegato l'ampia trattazione contenute nella circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 2/E del 15 gennaio 2003. Per i riflessi che le nuove disposizioni hanno sulle addizionali regionali e comunali, si veda in particolare il par. 7.

Ricordiamo che le addizionali, comunale e regionale, sono dovute alla Regione e al Comune di residenza del borsista al 31 dicembre dell'anno o, se precedente, alla data di cessazione del rapporto.

A proposito dei tempi di prelievo delle addizionali, si rende necessario distinguere i rapporti in corso al 31 dicembre dai rapporti che cessano nel corso dell'anno.

Nel primo caso ci si limita a conteggiare le addizionali dovute mentre la trattenuta avviene per rate a partire dal mese successivo rispetto a quello in cui sono eseguite le operazioni di conguaglio. Il numero delle rate è variabile a seconda del momento di effettuazione delle operazioni di conguaglio e della durata del rapporto nell'anno successivo (ad es. conguaglio in dicembre e rapporto che prosegue per l'intero anno successivo: 11 rate; conguaglio in dicembre e rapporto che si interromperà a giugno dell'anno successivo: 6 rate).

Nel caso di interruzione del rapporto nel corso dell'anno, le addizionali per l'anno di riferimento vengono trattenute in un'unica soluzione. Inoltre, viene pure trattenuto in un'unica soluzione, l'eventuale importo residuo delle addizionali dell'anno precedente (ipotesi di tirocinio già in corso al 31 dicembre dell'anno precedente che si protrae e si risolve nel corso dell'anno successivo).

L'addizionale regionale è pari a 0.9% per tutte le regioni con l'eccezione di Piemonte, Lombardia, Veneto, Umbria, Marche, Puglia e Calabria che hanno deliberato aliquote differenziate.

L'addizionale comunale è applicabile nella misura deliberata da ogni singolo comune e pubblicata nel sito informatico: [www.finanze.it](http://www.finanze.it).

Al fine di adempiere correttamente a queste disposizioni, l'azienda che corrisponde al tirocinante un rimborso sotto forma di assegno di studio:

- richiede al tirocinante la dichiarazione delle detrazioni annue di imposta;
- versa le ritenute d'acconto effettuate entro il 16 del mese successivo al pagamento dell'assegno di studio (codice tributo per le ritenute 1004);
- effettua le operazioni di conguaglio al 31 dicembre o alla cessazione del rapporto di tirocinio;
- versa le addizionali (codice 3802 per l'addizionale regionale, codice 3816 per l'addizionale comunale);
- rilascia al tirocinante la certificazione CUD (certificazione di cui all'articolo 7-bis del DPR n. 600/1973) entro il **31 marzo** dell'anno successivo al pagamento o, entro 12 giorni dalla richiesta dell'interessato, in caso di interruzione del rapporto;
- include i percipienti nel modello 770.